CAMERA DEI DEPUTATI N. 716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RENZULLI, SCOVACRICCHI

Presentata il 9 luglio 1987

Revisione dei limiti di reddito per le pensioni di invalidità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 26 maggio 1970, n. 381, prevede, all'articolo 10, la ammissione dei sordomuti ultrasessantacinquenni, su comunicazione delle prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modicazioni, in sostituzione dell'assegno di assistenza previsto dall'articolo 1 della stessa legge.

Analoga norma è stata confermata dall'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Fino a tutto il 1976, come rilevasi da una recente relazione della Direzione generale dei Servizi civili - Servizio assistenza economica alle categorie protette del Ministero dell'interno, i due citati articoli e l'articolo 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, riguardante gli invalidi civili, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, venivano applicati senza difficoltà interpretative, per corrispondenza dei requisiti economici richiesti, da un lato, per il riconoscimento dell'assegno di assistenza ai sordomuti e delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili, e dall'altro, per il riconoscimento della pensione sociale.

Con l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1977, n. 29, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, il sistema subì però una divaricazione, stante l'elevazione del limite di reddito familiare per la concessione del beneficio, fra l'altro, ai sordomuti, ai mutilati e agli invalidi civili, e quindi introducendosi per queste categorie una normativa più favorevole rispetto a quella vigente per la pensione sociale.

Con parere 10 marzo 1978 reso su richiesta del Ministero dell'interno il Consiglio di Stato in verità confortò la tesi secondo cui l'INPS doveva applicare in favore dei sordomuti ultrasessantacinquenni, già in godimento dell'assegno mensile di assistenza erogato dal Ministero dell'interno, nonché nei confronti dei sordomuti richiedenti per la prima volta la pensione sociale, i limiti di reddito più favorevoli di cui all'articolo 3-*bis* della legge 21 febbraio 1977, n. 29.

Ciò consentì all'Amministrazione di utilizzare tale linea interpretativa, e quindi anche per i sordomuti che avessero presentato la domanda dopo il compimento del 65° anno di età, nonché per gli stessi invalidi civili totali.

Una serie di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e, da ultimo, soprattutto una decisione del giudice istruttore penale presso il tribunale di Rieti 5 dicembre 1986, e precisamente una sentenza istruttoria di non doversi promuovere l'azione penale – per mancanza di dolo, tuttavia, e non già per insussistenza del fatto-reato (essendo stati inizialmente configurati a carico degli organi periferici dell'Amministrazione i delitti di abuso di ufficio e di peculato) – hanno peraltro determinato una situazione di diffusa, pressoché generale disapplicazione della normativa più favorevole sia da parte delle prefetture che dell'INPS.

Infatti con l'anzidetta decisione – comunicata dall'autorità giudiziaria alle Amministrazioni interessate – veniva disegnato un doppio e diverso sistema assistenziale: l'uno, quello della pensione e dell'assegno riservati agli invalidi e ai sordomuti ma fino al compimento del 65° anno di età; l'altro, previsto per gli ultrasessantacinquenni validi o invalidi, rappresentato dalla pensione sociale, subordinatamente ai limiti di reddito più restrittivi suoi propri.

Con ciò si è preclusa la possibilità per un invalido o sordomuto di richiedere le relative prestazioni dopo il compimento del 65° anno di età, in particolare l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Così molti anziani, ove il problema non venga risolto con urgenza, rischiano di morire prima che si prenda una decisione sulle loro istanze.

E poiché, pur non potendosi condividere l'orientamento della magistratura di Rieti, non pare semplice una soluzione a livello amministrativo e, d'altro canto, si rende necessario rimuovere ogni inevitabile disparità applicativa, si reputa indispensabile una chiarificazione interpretativa nel senso già tracciato dall'autorevole parere del Consiglio di Stato surriportato.

Con l'articolo unico che i proponenti hanno l'onore di presentare si precisa che il richiamo al fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, contenuto all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, relativamente ai sordomuti, nonché il richiamo al fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenuto all'articolo 11 sempre della legge 18 dicembre 1973, n. 854, relativamente ai mutilati e agli invalidi civili, sono da intendersi con salvezza dei limiti di reddito più favorevoli introdotti dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29.

Onorevoli Colleghi, si confida in una generale adesione alla presente iniziativa legislativa e nella sua approvazione con procedura di urgenza stante la gravità e generalità della situazione di disagio dei mutilati, degli invalidi civili e dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il richiamo al fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modifiche e integrazioni contenuto all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e il richiamo al fondo sociale di cui al nono comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, sono da interpretarsi nel senso di far salvi i limiti di reddito più favorevoli introdotti dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29.